

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E SPESA N. 1 DEL 04/05/2020

DICORRELLO: N. 2 p.e. *[firma]* 04-06-2020

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI CATANIA

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008; enti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTO l'art.14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 3676 del 03/12/2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato i Responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il provvedimento prot. N 4271/19 del 14/06/2019, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2019 e scadenza al 14/06/2021, l'incarico di Responsabile dell' U. T. ACI Catania;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Regolamento della UE n.2365 del 18/12/2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, a far data dal 01/01/2018 (per il triennio 2018-2021), il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti

pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 1) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.36, comma 2) sub a) del D.Lgs.n.50/2016, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge n.145/2018, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, possono non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le linee guida dell'ANAC, in relazione all'adozione delle determinazioni a contrarre, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 e 56 in merito alle competenze a gestire le procedure negoziali;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrative Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 Febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina

sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATE le eccezionali situazioni che si sono venute a creare a seguito dell'Emergenza Covid19 così come deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 (G.U. n.26 del 01.02.2020);

CONSIDERATO che i vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo per regolamentare i comportamenti e le azioni da porre in essere durante detta pandemia hanno stabilito direttamente o attraverso opportuni protocolli d'intesa che la riapertura degli uffici deve essere preceduta da sanificazione dei locali presso i quali i lavoratori svolgono la propria attività;

VISTO che dette sanificazioni devono essere effettuate con **estrema urgenza**;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in tempi brevi, alla predisposizione dei locali, in vista della riapertura degli uffici prevista a breve per consentire la graduale ripresa delle attività istituzionali in conformità ai provvedimenti emanati per il passaggio alla fase 2 dell'emergenza COVID-19;

VISTE le disposizioni indicate nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e dell'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020;

CONSIDERATA la necessità di assicurare un rientro in massima sicurezza dei dipendenti e di garantire adeguati livelli di protezione anche a tutti coloro che a vario titolo accedono all'interno degli uffici;

CONSTATATO che questa Unità Territoriale di Catania aveva la necessità di avvalersi di un intervento di sanificazione straordinaria, in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che precedesse la riapertura degli uffici prevista presumibilmente per il giorno 04/05/2020, e di almeno altri 5 (cinque) successivi interventi, da effettuarsi con cadenza da definirsi;

VISTO che dette sanificazioni devono essere eseguite da ditte abilitate iscritte alle CCIAA nella sezione "servizi di disinfestazione o disinfezione" con codice ATECO 81.29.1 e normativa di riferimento:

- Legge 25.01.1994 n. 82;
- D.M. 07 luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione delle Legge n. 82 del 25 gennaio 1994";
- D.M. 04 luglio 1999 n. 439 "Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Semplificazione della disciplina in materia di Registro imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici" – Art. 7 "Imprese di Pulizia" e Art. 8 "Sospensione cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia"
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 02 aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche" articolo 10;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" - Art. 19 "segnalazione certificata di inizio attività";

CONSIDERATO che è opportuno e costituisce motivo di preferenza che le ditte incaricate del servizio di disinfestazione/disinfezione, stante la delicatezza dell'incarico, siano dotate di opportune certificazioni di qualità e rivestano carattere di serietà ed affidabilità;

TENUTO CONTO che nei protocolli per il contenimento del rischio da covid19 è stabilito che a termine dell'intervento la Ditta incaricata dovrà rilasciare attestante il fatto che la sanificazione è stata svolta in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

TENUTO CONTO che è opportuno che le ditte incaricate del servizio di disinfestazione/disinfezione, stante la delicatezza del compito, comunichino all'amministrazione

appaltante:

- il piano degli interventi ed il protocollo di sanificazione, le modalità di esecuzione delle procedure di decontaminazione, la presenza di tecnici specializzati, le attrezzature ed i prodotti utilizzati, con relative schede tecniche, le misure e gli accorgimenti posti in essere per assicurare la salubrità e la sicurezza dei dipendenti, propri e dell'Ente (sono preferibili prodotti autorizzati e certificati con marcatura CE, possibilmente biologici e biodegradabili che non generino umidità, residui, irritazioni, corrosioni e tossicità ecc.) e per assicurare la ventilazione degli ambienti;
- l'etichetta dei prodotti usati e la foto della marcatura CE delle macchine usate e i numeri di registrazione al Ministero della sanità. Le etichette dei prodotti certificati come presidio medico chirurgico riportano il numero di registrazione al Ministero;
- le modalità di smaltimento del materiale utilizzato per le operazioni di sanificazione, compresi i dispositivi di sicurezza degli addetti al servizio;
- che i dispositivi di protezione per il personale che effettua il servizio e le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (cd svestizione) e per lo smaltimento;
- il prezzo a corpo per l'intervento che dovrà essere esteso ad ulteriori cinque interventi che saranno effettuati in tempi a determinarsi.

VISTO che il numero di dette sanificazioni è stato individuato dal Servizio Patrimonio di Questa Amministrazione attraverso le "Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici" in una quantità minima di interventi di cui uno da assicurare prima della riapertura degli Uffici;

RITENUTO che il valore presunto dell'affidamento sia inferiore a € 5.000,00 e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

RITENUTO che per le motivazioni appena esposte, è stato autorizzato l'espletamento della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett.a) – del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di sanificazione straordinaria, per un totale di n.6 interventi, il primo effettuato prima del 04/05/2020, e comunque prima della riapertura degli uffici, e i successivi da effettuarsi con cadenza da definirsi;

PREMESSO che, in seguito ad un indagine di mercato volta a verificare l'andamento dei prezzi del settore in congruenza alla tipologia dell'intervento specifico richiesto, è stata constatata una diversificazione dei prezzi condizionata dalle differenti modalità di esecuzione del servizio stesso, non sempre adeguate a garantire i livelli di prestazione necessari a soddisfare le esigenze dell'Ufficio;

PRESO ATTO che, data l'urgenza, l'Ufficio ha necessità di reperire un fornitore che risponda con certezza ai requisiti utili alla immediata esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che l' Unità Territoriale di Catania ha in corso un rapporto contrattuale con la Ditta CARPA Servizi per il servizio di pulizia ordinaria;

CONSIDERATA la documentazione già in possesso dell'Ufficio relativamente ai requisiti della Ditta, nonché la perfetta conoscenza da parte della Ditta della distribuzione dei locali presso cui operare;

RITENUTO di richiedere un preventivo alla Ditta CARPA Servizi

TENUTO CONTO che la suddetta Ditta ha presentato un'offerta di € 200,00 (duecento/00) +IVA (22%) per intervento

VISTO il preventivo proposto dalla ditta il cui importo risulta competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;

CONSTATATA l'adeguatezza del prezzo proposto alla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento;

VISTA la documentazione fornita a corredo dell'offerta, utile a garantire la qualificazione dei prodotti utilizzati, il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio, la garanzia che l'esecuzione dello stesso sarà effettuata da parte personale specializzato e qualificato, nonché l'uso di dotazioni strumentali adeguate e certificate in conformità alle prescrizioni indicate nella Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la Ditta risulta in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali, regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;

DATO CONTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e b) e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato dal sistema Simog dell'ANAC il CIG n. ZBC2CDEC8E

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del DLgs n.50/2016 e s.m.i.,

- l'affidamento dell'incarico alla ditta Carpa Servizi per il servizio di sanificazione straordinaria, per un totale di n.6 interventi, il primo da effettuarsi presumibilmente prima della riapertura degli uffici ed i successivi ulteriori 5 interventi da effettuarsi con cadenza da definirsi;
- si autorizza il pagamento delle relative fatture, rispettivamente per € 200,00 + IVA22% per n.6 interventi di sanificazione per un corrispettivo totale di 1.200,00 + IVA 22%;
- La suddetta spesa trova copertura nella voce di budget per l'anno 2020 sul conto Co.ge. 410718001, servizi di pulizia, attività A-402-01-01 C.d.C. 4231 – Unità Territoriale Catania

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, Dott. Maria Concetta Costarella fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile UT
Dr. Maria Concetta Costarella